

AVV. MARCO LO GIUDICE
Via N. Garzilli 36
90142 Palermo
Pec: marcolog giudice@avvpec.it

AVV. LUIGI SERINO
Viale Spinelli, 156
82018 S. Giorgio del Sannio (Bn)
Pec: luigiserino@puntopec.it

T.A.R. LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

NELL'INTERESSE DI

Mikol Messina (MSSMKL91S49F061O) nata a Mazara del Vallo (TP) il 9 novembre 1991 e residente in Campobello di Mazara (TP) in Piazza Paolo Borsellino n. 6 rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Luigi Serino (SRNLGU84A04A783E) e Marco Lo Giudice (LGDMRC84D30G273U), insieme ai quali elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: luigiserino@puntopec.it e marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 08241712016.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); **il Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

NEI CONFRONTI DI

Filizzolo Gaetano, Mazzola Anna Lisa quali terzo controinteressati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo del personale docente - posto comune e di sostegno - e del personale educativo, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l'a.s. 2021/22, relativamente alla Classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, di interesse della ricorrente.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del decreto prot. n. 16394 del 3/9/2021 dell'USR Sicilia - Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo con il quale sono state rettificare e ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo del personale docente - posto comune e di sostegno - e del personale educativo, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l'a.s. 2021/22 (all. 1.1);
- Della relativa GPS integrata dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativa alla scuola secondaria di primo grado classe di concorso A049 nella parte in cui non include (anche con riserva) il nominativo di parte ricorrente (all. 1.2);
- Del decreto prot. n. 14624 del 13/8/2021 dell'USR Sicilia - Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Palermo relative alla scuola secondaria di primo grado classe di concorso A049 (all. 2);
- Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (all. 3);
- Della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (all. 4);
- Della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e*

dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (all. 5);

- Dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 12/7/2021 avente ad oggetto *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"* nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (all. 6);
- Dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 22/7/2021 avente ad oggetto *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"* nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (all. 7);
- Della nota del 18.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (all. 8);
- Del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *«La medesima disposizione si applica relativamente*

ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente» (all. 9);

- Di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto ed in particolare della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9/8/2021 non rinvenibile sul sito della citata amministrazione.

NONCHÉ PER

La declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di interesse della ricorrente.

FATTO

Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 recante *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia, sono dunque costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui all'O.M. n. 60 del 10.07.2020.

Il comma 6 dell'art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 ha specificato che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli

aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;*

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*

L'art. 10 della citata Ordinanza Ministeriale ha poi disposto che:

- 1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.*
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4.*
- 3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:*
 - a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.*
 - b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.*
- 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco*

aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.

Ad ogni modo, la ricorrente, a seguito della presentazione della relativa domanda (all. 20), risultava inserita nella seconda fascia delle GPS pubblicate dall'USR Sicilia - AT di Palermo in data 31.08.2020 (all. 21 e 22) relativamente alla classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e alla classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Con successivo D.M. 51/2021 recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* pubblicato sul sito in data 12.07.2021 il Ministero ha successivamente disposto che: ***Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.***

La ricorrente, avendo conseguito l'abilitazione in uno Stato estero, nello specifico in Romania, presentava domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 (all. 14).

In particolare presentava in data 21.07.2021 domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS relativamente alla provincia di Palermo per la Classe di concorso A049 - scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado - specificando di

aver conseguito il titolo di abilitazione (valido all'insegnamento nel Paese dove era stato conseguito) presso l'Università Spiru Haret di Bucarest e di aver presentato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero competente in data 20.07.2021.

A seguito della presentazione delle domande nelle fasce aggiuntive di primo grado, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo pubblicava in data 09.08.2021 le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo del personale docente - posto comune e di sostegno - e del personale educativo, per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (all. 13.1).

La ricorrente risultava dunque inserita nella PRIMA fascia delle GPS per la scuola secondaria di primo grado relativamente alla classe di concorso A049 (all. 13.2) e riconfermata nella seconda fascia delle GPS per la scuola secondaria di secondo grado relativamente alla classe di concorso A048 (all. 13.5).

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, richiamata l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il D.M 51 del 3 marzo 2021 (e in particolare l'art. 1 co. 1 del predetto D.M.) nonché la nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9/8/2021 (comunque non pubblicata sul sito dell'amministrazione) disponeva che la docente MESSINA MIKOL, odierna ricorrente, **in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero** venisse esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021 relativamente alla CLASSE DI CONCORSO A049.

Conseguentemente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Provinciale di Palermo pubblicava nuovamente sul proprio sito web in data 03.09.2021 le GPS rettificate.

La ricorrente, alla luce del provvedimento di esclusione, risulta esclusa sia dalla prima che dalla seconda fascia delle GPS di Palermo della scuola secondaria di primo grado relativamente alla classe di concorso A049 e confermata soltanto nella seconda fascia delle GPS di Palermo della scuola secondaria di secondo grado relativamente alla classe di concorso A048.

DIRITTO

La ricorrente ritiene illegittima la sua esclusione dall'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS della scuola secondaria di primo grado relativamente alla provincia di Palermo, dovendo viceversa il Ministero confermare l'inserimento (anche con riserva) nelle suddette GPS in attesa del completamento della procedura per il riconoscimento del titolo conseguito

all'estero. La ricorrente, a seguito dell'esclusione dalla prima fascia non è stata nemmeno reinserita nella seconda fascia delle GPS ed ora si trova completamente fuori dalle GPS per la provincia di Palermo relativamente alla classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

I MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106), dell'art. 4 e dell'art. 7 lett. e) dell'O.M. 60/2020; eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire amministrativo - manifesta illogicità - disparità di trattamento.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

La ricorrente ha conseguito il master di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado (Nevel 1) presso l'Università di Spiru Haret di Bucarest sostenendo l'esame di abilitazione in data 2-3 luglio 2021.

In data 20.07.2021 ha presentato domanda di riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Romania, Paese membro dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, mediante la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

Il riconoscimento è stato chiesto ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado, per la classe di concorso A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

A tal fine ha allegato la certificazione rilasciata dall'Università Spiru Haret e la relativa traduzione, la certificazione degli esami sostenuti, la certificazione di attestazione di conoscenza della lingua rumena (livello C1) e la certificazione recante il riconoscimento del titolo di studio in Romania conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo (tale certificazione erroneamente riporta come data di conseguimento del titolo 11.10.2017 in luogo di quella corretta 15.10.2018; ad ogni modo l'autorità romena competente sta provvedendo a correggere l'errore materiale, tale da poter essere tempestivamente comunicato al Ministero) – V. all. da 15 a 20.

Il titolo di studio universitario conseguito in Italia è stato, dunque, riconosciuto dalla competente autorità rumena deputata al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero in ossequio ai principi eurounitari sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali. Tale riconoscimento è propedeutico del resto alla stessa ammissione del laureato italiano alla frequenza in Romania dei percorsi di master ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Il master in Romania si divide in due livelli. Il primo conferisce l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e per quella secondaria di primo grado (Nivel 1) il secondo (Nivel 2) per la scuola secondaria di secondo grado.

La ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado (Nivel 1).

Ciò posto, la ricorrente, alla luce di siffatta imprescindibile base formale e giuridica, ha chiesto al Ministero il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento scolastico conseguita nello stato comunitario ospitante (nella specie Romania).

Una volta presentata la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un paese dell'Unione Europea ha poi, ai sensi del DM 51/2021, presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia.

Il citato DM recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* pubblicato sul sito del Ministero in data 12.07.2021 dispone che: *Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.*

Con avviso dell'8 luglio 2021 il Ministero ha poi chiarito che *Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia. Si evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell'avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 01 agosto 2021. Coloro che risultino già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all'art. 2, comma 3, del D.D. 21 luglio 2020, n. 858, e che richiedano l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione. Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la quale presentano domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell'istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell'iscrizione nelle correlate GI di II fascia.*

Il Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (articolo 1 comma 1) ha previsto dunque la possibilità (per i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione all'insegnamento entro il 20 luglio 2021) di richiedere l'inserimento in un "elenco aggiuntivo alle G.P.S. prima fascia" (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) cui si attinge, prioritariamente, ai fini delle supplenze, rispetto alle G.P.S. di seconda fascia e alle G.I. di terza fascia. La norma ha poi disposto che *La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento*

conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Tale disposizione è chiara nell'affermare che il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero debba essere non solo conseguito entro il 20.07.2021 ma anche riconosciuto dal competente Ministero entro tale data.

La normativa vigente, ovvero il D.M. 51/2021, nonché la nota esplicativa di cui all'avviso del 12/07/2021 della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI, ribadiscono il medesimo concetto, il quale può essere sintetizzato nell'ottenimento del titolo di specializzazione conseguito in territorio italiano, o il definitivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero, entro e non oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, superando quanto originariamente previsto dalla sola O.M. 60/2020 (all. 10).

La ratio del DM 51/2021 e dei successivi avvisi ministeriali è quella di consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze a coloro i quali abbiano ottenuto, entro il termine ivi indicato, un titolo spendibile ai fini dell'ottenimento di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno scolastico, all'immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residui del contingente assegnato a GM e GaE, ai sensi di quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

Tuttavia la citata normativa dispone che *In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.*

Peraltro, l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, istitutiva delle GPS (istitutiva delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze), all'art. 7 comma 4 lett. e) ha disposto che *Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.*

L'articolo 10 comma 1 ha poi previsto la possibilità – per i soggetti che avessero acquisito il titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno “entro il 1 luglio 2021” – la possibilità di richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia.

A tal fine il comma 4 dell'art. 10 ha previsto che *Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.*

Il citato DM n. 51 del 3 marzo 2021 pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021 nel disciplinare le modalità di presentazione delle domande nelle graduatorie aggiuntive alla prima fascia delle GPS ha, in contrasto con quanto stabilito nell'O.M. 60/2020, disposto che le domande potessero essere presentate dai soggetti che hanno conseguito il titolo abilitativo all'insegnamento entro il 20/7/2021, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione, o comunque da coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

L'O.M. n. 60/2020 ha enunciato in maniera chiara che l'inserimento nella prima fascia delle GPS potesse essere richiesto anche dagli abilitati all'estero che avessero dichiarato di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento.

Oltre ad essere enunciato in maniera chiara e dettagliata dall'Ordinanza ministeriale n.60, del 10/07/2020, tali inserimenti sono stati oggetto di previsione del DM 242 del 30 luglio 2021 recante Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e della circolare emanata in data 06.08.21 prot. 25089 (all. 11 e 12), a firma del Ministero dell'Istruzione, il quale ha avuto premura di evidenziare quanto segue: *"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n.ri 498 e 499, del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.34, del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".*

La richiamata Circolare Ministeriale prot. n. 25089 del 06 agosto 2021 – contenente istruzioni ed indicazioni operative, in materia di supplenze, al personale docente per l'anno scolastico 2021/22 – ricorda come, **ai sensi dell'articolo 59, comma 4, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106), in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.**

Pertanto, riportando i contenuti delle citate disposizioni, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora, invece, il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

Quindi, ai fini dell'inserimento in GPS, l'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza deve verificare che l'aspirante docente abbia dichiarato la data del conseguimento del titolo ed inserito la data dell'inoltro della richiesta di riconoscimento dello stesso, al Ministero.

Tuttavia la ricorrente, come diversi altri docenti che hanno inviato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero alla competente Direzione generale ministeriale entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria, a seguito della ripubblicazione delle G.P.S. (e dell'esame della documentazione prodotta), si è vista comminare il provvedimento di esclusione dagli "elenchi aggiuntivi di I Fascia".

Tanto è avvenuto sulla base dell'assunto di cui all'art. 1 co. 1 del Decreto Ministeriale 51/2021, oggetto di contestazione, per il quale – nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto – possono domandare l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) i soli soggetti, con abilitazione/specializzazione estera, che abbiano ricevuto, entro fine luglio 2021, l'effettivo riconoscimento del titolo dal M.I./M.U.R..

Eppure, come detto, l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 – che ha materialmente istituito, lo scorso anno, le graduatorie provinciali per le supplenze – dalla quale sono promanati gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia – all'art. 7 comma 4 lett. E, ha statuito che qualora il titolo di accesso (in graduatoria), conseguito all'estero, sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre semplicemente dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale del competente ministero, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti in graduatoria **“con riserva di riconoscimento del titolo”**.

Il Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (costitutivo degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in attuazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60), è dunque illegittimo nella parte in cui, all' art 1 comma 1, non consente, ai possessori di abilitazione o specializzazione estera "in attesa dell'omologa che, intanto, hanno presentato apposita istanza di riconoscimento, entro il termine per la presentazione della domanda d'inserimento in G.P.S. di collocarsi "con riserva" negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. prima fascia, elenchi aggiuntivi.

I provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono ai docenti abilitati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla I fascia, contrastano, in primo luogo, con l'O.M. 60/2020, istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze, laddove prevede – all'art. 7 comma 4 lett. E – l'inclusione "con riserva" in I Fascia G.P.S. per quanti abbiano domandato, alla Direzione generale competente, l'omologa del titolo abilitativo estero, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.

Inoltre, i provvedimenti impugnati contrastano anche con l'art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021 convertito dalla l. n. 106/2021, per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.**

Si osserva, inoltre, che il comportamento a monte del Ministero e a valle dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, quale espressione territoriale del Ministero dell'Istruzione, si connota di ulteriori profili di illegittimità per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Appare in primo luogo contraddittorio *l'agere amministrativo*, rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7 espressamente consente l'inserimento con riserva dei docenti abilitati all'estero in attesa del decreto di riconoscimento, e, invece, il successivo D.M. 51/2021, nega l'ingresso negli elenchi aggiuntivi a coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Conseguentemente l'Ambito Territoriale ha

escluso la ricorrente dalle graduatorie aggiuntive, non avendo la stessa ancora ottenuto il suddetto decreto di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Per altro verso, il comportamento amministrativo si connota di ulteriori profili di illegittimità per una evidente ed ingiustificata discriminazione tra chi ha potuto chiedere di essere inserito con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, durante le procedure di inserimento disciplinate dall'O.M. n. 60/2020 ed in particolare ai sensi del più volte richiamato art. 7 co. 4 lett. e) e chi invece non ha potuto presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Ciò posto:

A) Da un lato, con O.M. 60/2020, è stato consentito (lo scorso anno) ai possessori di abilitazione/specializzazione estera, non ancora omologata (con istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in G.P.S.), di collocarsi “quanto meno con riserva” in G.P.S. prima fascia;

B) Dall'altro, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (art 1 comma 1 e art. 2 comma 1), è stato inspiegabilmente impedito, ai neo abilitati/specializzati all'estero (entro fine luglio 2021), l'inserimento con riserva nell'elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto), per la semplice circostanza che il “titolo abilitante europeo”, pur in presenza della domanda di riconoscimento, non risulta ancora validato in Italia.

Tale situazione determina una evidente disparità di trattamento, in quanto va a disciplinare una situazione uguale in maniera diversa, senza la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare tale disparità.

In occasione delle procedure per l'inserimento nella prima fascia delle GPS i docenti che per l'a.s. 2020/2021 erano in attesa di ottenere il riconoscimento del titolo conseguito all'estero hanno potuto presentare domanda di inserimento - con riserva - nella prima fascia delle costituenti GPS.

Viceversa, in occasione dell'apertura dei termini per la formazione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero e che hanno presentato domanda per il riconoscimento del titolo in Italia è stata negata, ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DM n. 51/2021, immotivatamente, la possibilità di presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.

II MOTIVO

Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indirizzato agli Uffici Scolastici Regionali una circolare (prot. 25348 del 17.08.2021), seppure relativamente ai corsi di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili spagnoli e rumeni, con la quale ha dettato disposizioni in merito al riconoscimento del titolo.

Per quanto riguarda i titoli conseguiti in Romania ha specificato che: *“CORSI RUMENI. - Quanto all'aspetto sostanziale: il “certificat” o “adeverinta” posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche dei titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania (https://www.enicnaric.net/romania.aspx#anc09_41) alla voce “Qualifications Framework”. Dovrà, pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il “certificat” sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga tra i tre delineati dal Processo di Bologna, sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno. Dovrà, inoltre, dimostrarsi che tale “certificat” sia sufficiente ed esclusivo titolo per l'insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il “certificat” con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno di tipo “generalista” che preveda competenze formative vevoli per ogni classe di concorso e per ogni grado di scuola, cui eventualmente comparare tale “certificat.” Occorre inoltre dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno, (data la frequenza fulltime dichiarata nei diploma supplement), quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto. Non sono valutabili gli “adeverinta” (cioè certificati provvisori) finchè non sopravvenga il “certificat”. Occorre, ancora, esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena. - Quanto all'aspetto formale: non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000. Infine, posto che il giudice del TAR Lazio con sentenza n. 78885 del 5 luglio 2021 (All. 1) ha inquadrato la fattispecie nell'art. 3, co. 1 lett.a) del DPR n. 189/2009, di competenza*

esclusiva del MUR, sarà, comunque “l’amministrazione interessata” (come ivi definita) a dover far pervenire la domanda per la valutazione del titolo. Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili. Nell’attesa di ricevere le suddette istanze, si preannuncia che la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso”.

Il Ministero dell’Università e delle Ricerca, quale amministrazione competente ex DPR 189/2009, in attesa di ricevere dalle amministrazioni interessate ex art. 3 co. 2 del citato DPR, la documentazione relativa al riconoscimento dei titoli, ha diramato una circolare indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali con l’intento di indirizzare detti uffici a respingere, prima ancora che avvenga la singola valutazione del titolo conseguito all’estero, le istanze di inserimento negli elenchi aggiunti alla prima fascia da parte dei docenti abilitati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo.

Occorre, ad ogni modo, evidenziare come a decidere se il titolo conseguito all’estero possa o meno essere riconosciuto in Italia è il Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del DPR 189/2009 e della successiva dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In attesa dunque del consolidarsi della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all’estero il docente che ha presentato domanda di riconoscimento del titolo entro la data prevista dal DM 51/2021 ha comunque diritto ad essere inserito – con riserva – negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 60/2020 istitutiva delle GPS.

Tale circostanza peraltro non è stata smentita dall’art. 59, comma 4, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106), il quale dispone che esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di**

accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

Né tantomeno la posizione ministeriale è giustificabile da un punto di vista “prognostico”, non potendo il Ministero e i suoi organi territoriali anticipare arbitrariamente ed in generale una previsione negativa sull’esito dei procedimenti di riconoscimento di tali titoli, che restano riservati in modo esclusivo ai competenti uffici.

Il Consiglio di Stato (Sent. 6504/2020), ha peraltro avuto modo di affermare che i principi e le norme di origine sovranazionale impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.

In tale ottica le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che *“la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”* (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III , 06/12/2018 , n. 675).

A venire in rilievo nel caso di specie, peraltro, è l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005 ove, al primo comma statuisce: *“Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”*. Il successivo comma 3, inoltre, precisa come *“Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i)”*.

Per quanto precede, a fronte della sussistenza in capo alla ricorrente sia del titolo di studio richiesto, ossia della laurea italiana, sia della qualificazione abilitante all'insegnamento in un Paese europeo, non sussistono i presupposti per un eventuale diniego. Ciò nella considerazione, che il Ministero è chiamato *“unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”*.

In ragione di quanto evidenziato ed alla luce del principio di riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro appare illegittima l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di coloro che, come la ricorrente, sono in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero. In effetti il titolo abilitativo conseguito all'estero deve essere considerato spendibile in un altro Stato membro quantomeno con riserva in attesa che il Ministero competente completi la relativa procedura di riconoscimento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, parte ricorrente formula altresì istanza cautelare, affinché Codesto Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede, ed, in particolare, Voglia sospendere l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe, e per l'effetto disporre l'ammissione, con riserva, della ricorrente nella graduatoria definitiva della provincia di Palermo del personale docente integrata dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevole per l'a.s. 2021/22, relativamente alla Classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si richiamano integralmente le considerazioni e deduzioni sopra svolte.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che il mancato inserimento in graduatoria costituisce un pregiudizio grave e irreparabile posto che, oltre alla mancata possibilità di ottenere il ruolo ai sensi della procedura speciale di cui all'art.

49 del d.l. n. 73/2021, si determina anche l'impossibilità di ottenere incarichi a tempo determinato e dunque di maturare punteggio ai fini della carriera. È pacifico, infatti, che l'inserimento in I fascia determina maggiori possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato.

Peraltro, ove l'adito Giudice non accogliesse la presente istanza cautelare ed accogliesse all'esito di un procedimento ordinario la domanda di inserimento in GPS, tale provvedimento favorevole alla ricorrente giungerebbe troppo tardi, vale a dire nel momento in cui sarà già giunto a compimento il predetto piano di assunzioni straordinario, o comunque quando sarà disposto un nuovo aggiornamento delle GPS, sicché la stessa subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel mancato conseguimento del contratto a tempo indeterminato o comunque di incarichi a tempo determinato validi ai fini della carriera.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

ISTANZA DI TRATTAZIONE ANTICIPATA DELLA DOMANDA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 56 CO. 1 C.P.A.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per la concessione dei provvedimenti cautelari più idonei, parte ricorrente, valutata la piena fondatezza del proprio diritto, nonché l'urgenza del provvedere, ritiene sussistenti tutti i presupposti affinché venga adottato un provvedimento di carattere cautelare prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, sussistendo nella specie l'estrema gravità ed urgenza, consistente nell'avvio della procedura straordinaria per le immissioni in ruolo o comunque

nell'avvio delle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

Del resto Codesto TAR si è già pronunciato in tal senso con diversi decreti in relazione alla medesima fattispecie dedotta in giudizio, accogliendo l'istanza cautelare monocratica ai soli fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108455&nomeFile=202104481_06.html&subDir=Provvedimenti

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108456&nomeFile=202104482_06.html&subDir=Provvedimenti

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108459&nomeFile=202104483_06.html&subDir=Provvedimenti

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108469&nomeFile=202104484_06.html&subDir=Provvedimenti

CONCLUSIONI

Tanto premesso, l'istante chiede:

In via cautelare

- Ai sensi dell'art. 56 CPA, al TAR adito di provvedere con decreto motivato, efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile, anche in assenza di contraddittorio, prima della trattazione della domanda cautelare, valutata l'estrema urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, affinché sia sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e conseguenzialmente la ricorrente sia ammessa con riserva e fino alla definizione del provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero negli elenchi aggiuntivi della prima fascia della GPS da cui è stata estromessa;
- Sempre in via cautelare, voglia il Tar adito, all'esito della camera di consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e

conseguenzialmente ammettere la ricorrente con riserva e fino alla definizione del provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero negli elenchi aggiuntivi della prima fascia della GPS da cui è stata estromessa.

Nel merito

Voglia il Tar adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e conseguentemente disporre l'annullamento; conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di interesse della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4, E 52, COMMA 2°, DEL C.P.A.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

→ Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti GPS della provincia di Palermo, valide per l'a.s. 2021/2022 ;

→ Devono dunque considerarsi controinteressati tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la scuola secondaria di primo grado relativamente alla classe di concorso di interesse della ricorrente (A049) per la provincia di Palermo;

→ ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

→ ai sensi dell'art. 41 c.p.a. ("Notificazione del ricorso e suoi destinatari") è disposto, al comma 4°, che *"Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia PARTICOLARMENTE DIFFICILE per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"* e, ai sensi dell'art. 52, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione") è disposto, al comma 2°, che *"Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche*

direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.”;

→ la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe non solo difficile, ma pressoché impossibile in ragione dell’elevato numero di detti controinteressati;

→ l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute dal Consiglio di Stato secondo cui “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

→ la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente del presente giudizio e, peraltro, risulta meno rispondente allo stesso interesse del destinatario della notifica, che, in ragione dell’avviso pubblicato in G.U., può avere immediata conoscenza solo di un mero sunto del ricorso e non del ricorso integrale, come accade invece per il destinatario di una notifica ordinaria;

→ sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie simili, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

→ nel caso di specie il Ministero dell’Istruzione ha istituito un’apposita pagina istituzionale “Atti di Notifica” (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>), nella quale, come ivi chiarito dal Ministero, “*sono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria*”.

→ il Ministero, una volta effettuata la pubblicazione del ricorso secondo le modalità indicate dall’autorità giudiziaria investita del giudizio invia al ricorrente un’attestazione di avvenuta pubblicazione, nella quale il Ministero certifica che la predetta pubblicazione per pubblici proclami è stata effettuata, oltre che nella pagina web istituzionale “Atti di Notifica”, anche nella pagina web istituzionale delle news del Ministero e perfino nella rete nazionale INTRANET (con accesso riservato alle scuole e al personale MIUR).

→ in altre parole, la pubblicazione del presente ricorso per pubblici proclami sulla pagina web istituzionale del MIUR risulta essere lo strumento di notifica più efficace del presente ricorso a tutti i docenti controinteressati iscritti nelle GAE di tutti gli ambiti territoriali del MIUR esistenti sul territorio nazionale, docenti che, certamente, consultano il sito ministeriale più frequentemente della G.U. e che, in ogni caso, tramite la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito ministeriale possono accedere ad una maggiore conoscenza del giudizio rispetto a quella che deriverebbe loro dal numero limitato di dati pubblicabili sulla G.U. (si pensi, ad es. alla possibilità di consultare il ricorso nel suo testo integrale);

Tanto premesso e rilevati i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il TAR adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 4°, c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti individuati come controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome del ricorrente e indicazione delle Amministrazioni convenute; c) gli estremi degli atti impugnati ed il testo integrale del ricorso; d) indicazione dei controinteressati.

PRODUZIONI

- 1.1 Decreto Usp Palermo del 3.9.2021 di pubblicazione delle GPS rettifiche a seguito dei provvedimenti di esclusione
- 1.2 GPS Secondaria I grado I Fascia provincia di Palermo
- 1.3 GPS Secondaria I grado II Fascia provincia di Palermo
- 1.4 GPS Secondaria II grado I Fascia provincia di Palermo
- 1.5 GPS Secondaria II grado I Fascia provincia di Palermo
- 2 Decreto di esclusione GPS di Palermo
- 3 Avviso 8 luglio 2021
- 4 Nota prot. 21317 del 12 luglio 2021
- 5 Nota prot. 22904 del 22 luglio 2021
- 6 Avviso elenchi aggiuntivi GPS del 12.07.2021

- 7 Avviso elenchi aggiuntivi GPS del 22.7.2021
- 8 Nota Mur prot. 25348 del 17.8.2021
- 9 DM 51/2021 del 3/3/2021
- 10 O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
- 11 Circolare prot. 25089 del 6 agosto 2021
- 12 DM 242 del 30 luglio 2021
- 13.1 Decreto pubblicazione GPS Palermo del 9.8.2021
- 13.2 GPS Secondaria I grado I Fascia provincia di Palermo
- 13.3 GPS Secondaria I grado II Fascia provincia di Palermo
- 13.4 GPS Secondaria II grado I Fascia provincia di Palermo
- 13.5 GPS Secondaria II grado I Fascia provincia di Palermo
- 14 Domanda inserimento elenchi aggiuntivi I fascia
- 15 Certificato di abilitazione in lingua originale
- 16 Certificazione delle materie in lingua originale
- 17 Certificato di abilitazione tradotto in lingua italiana
- 18 Certificato livello linguistico
- 19 Certificato riconoscimento titolo italiano
- 20 Domanda riconoscimento titolo
- 21 Domanda inserimento GPS 2020
- 22 Decreto pubblicazione GPS 31.8.2020
- 23 GPS provincia di Palermo

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO.

Lì 14/09/2021

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice